

Antitrust. Multa da 831mila euro alla Fnomceo

## “Ostacolata ingiustificatamente attività pubblicitaria iscritti”

Con un provvedimento pubblicato sull'ultimo bollettino, l'Antitrust ha sanzionato la Fnomceo per “aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101 del Tfu, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e richiedendole di assumere “misure atte a porre termine all'illecito riscontrato” e di darne comunicazione entro il 31 gennaio 2015

L'Antitrust sanziona con una multa da 831mila euro la Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) a causa dei divieti sulla pubblicità in materia sanitaria stabiliti dal codice deontologico del 2006 e dalle Linee guida applicative. È quanto prevede il provvedimento n. 25078 pubblicato dall'Authority guidata da Giovanni Pitruzzella il 24 settembre scorso.

“Il Codice deontologico dei medici e degli odontoiatri – si legge nel documento – prevede delle disposizioni idonee ad ostacolare ingiustificatamente l'attività pubblicitaria degli iscritti. E che costituiscono illecite restrizioni della concorrenza. Tali disposizioni integrano un'unica intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Tfu”. Il provvedimento spiega inoltre come l'approvazione del nuovo Codice di deontologia medica 2014, che non prevede il parametro del “decoro professionale” e il divieto di ‘pubblicità promozionale’, nonché la formale abolizione delle Linee guida, non consentano di ritenere superate le problematiche concorrenziali contestate nell'ambito del procedimento istruttorio.

Anche se è stato eliminato dall'art. 56 il parametro del “decoro

professionale”, sono stati comunque introdotti altri paletti, alcuni dei quali non previsti dalla vigente normativa. In sostanza, pur essendo stato rimosso il divieto di “pubblicità promozionale”, è ancora previsto un generale divieto di pubblicità comparativa che,

oltre a non essere conforme alle attuali disposizioni, costituisce un'ingiustificata limitazione dell'attività promozionale delle professioni sanitarie.

La Fnomceo ha controbattuto che nel “nuovo testo è comunque stato riconosciuto che la pubbli-

cità comparativa è ammessa se basata su conosciuti termini e parametri oggettivi di confronto”. Argomenti che, però, non hanno convinto l'Antitrust. “Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte nelle proprie memorie – si legge nel provvedimento – anche

la nuova versione della disposizione, prevedendo un divieto di forme di pubblicità comparativa delle prestazioni, senza ulteriori specificazioni, risulta applicabile ad ogni tipologia di pubblicità comparativa, se si considera che il termine ‘prestazioni’ comprende ogni servizio offerto da professionisti o da strutture sanitarie che intendano promuoversi ricorrendo a tale forma di pubblicità”. In definitiva la Fnomceo dovrà adottare, entro il 31 gennaio 2015, misure atte a porre termine all'illecito riscontrato, fornendone poi apposita comunicazione tramite una relazione scritta. **Y**

### LA REPLICA

#### Fnomceo: "Difenderemo l'autonomia e l'indipendenza della nostra deontologia"

**"Non accetteremo che siano altri a scrivere il nostro Codice e riproporremo i profili giuridici delle questioni già rappresentate, che poco o nulla hanno rilevato nel procedimento istruttorio e nell'esile confronto delle parti". Così la Federazione degli Ordini dei medici replica al provvedimento emanato dall'Authority.**

Il Comitato Centrale della Fnomceo, riunito a Piacenza, nel prendere atto della misura adottata dall'Antitrust, ha deciso di resistere presso le sedi giurisdizionali previste dall'ordinamento. "In queste sedi – spiega una

nota - riproporremo i profili giuridici delle questioni già rappresentate, che poco o nulla hanno rilevato nel procedimento istruttorio e nell'esile confronto delle parti che ha preceduto la sanzione, pressoché annunciata. Vogliamo sin da subito ribadire, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali di ognuno e di tutti, che mai abbiamo inteso emanare un Codice contra legem, ma neppure accetteremo che siano altri a scrivere il nostro Codice". La Fnomceo sottolinea che, al di là dello stretto merito giuridico, questa vicenda "esalta una questione fondamentale: e cioè la libertà e l'indipendenza della deontologia professionale, che trova il suo caposaldo etico e civile nella tutela dei diritti dei cittadini, in questo caso la tutela della salute, definiti fondamentali dalla nostra Costituzione. E ciò in un contesto di diritto comunitario che non distingue, all'interno del mercato, le tipologie e le specificità dei diversi servizi". Al contrario, "crediamo invece che tale questione vada posta, non certo per difendere interessi corporativi, ma per meglio tutelare i diritti dei cittadini, soprattutto laddove insistono asimmetrie informative fondanti scelte consapevoli".

La Fnomceo precisa quindi di non essere ostile alla pubblicità sanitaria e "alle positive ricadute nel migliorare l'offerta di servizi e la libertà di scelta. Vogliamo però, nello spirito e nella lettera del nostro mandato istituzionale, contrastare fenomeni e abusi di un'attività informativa e comunicativa che, come scritto nel nostro Codice 2014, sia 'accessibile, trasparente, rigorosa e prudente' (art. 55), 'veritiera, obiettiva, pertinente e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria'". Il Codice stabilisce inoltre che "non sono consentite forme di pubblicità comparativa sulle prestazioni" (art 56) né "forme di pubblicità promozionale finalizzate a consentire la commercializzazione di prodotti sanitari" (art 57). Tutto questo "a noi pare essere un punto di equilibrio alto tra i contenuti del diritto comunitario e quel ruolo di verifica e di vigilanza che la legge ci attribuisce e che noi esercitiamo attraverso la deontologia. Difendendo la nostra deontologia, intendiamo difendere il diritto dei cittadini – conclude la nota - ad un sistema di cure accessibile, trasparente, efficace e sicuro".

Nell'emendamento governativo interamente sostitutivo del disegno di legge di delega sul lavoro che l'8 ottobre scorso ha incassato la fiducia del Senato sono presenti numerose tutele in favore della maternità e di una più opportuna conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la genitorialità dei lavoratori. Anche in questo caso il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi. Nel “maxiemendamento” si spiega come l'Esecutivo, nell'esercizio di questa delega, si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:

- ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
- garanzia per le lavoratrici madri

## Jobs Act: tutte le misure in favore della maternità

parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

- introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
- incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di pre-

mi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

- eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali e alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fi-

sica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

- integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
- ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, fa-

vorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto delle funzionalità organizzative all'interno delle imprese;

- estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento delle possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. **Y**